

CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, GNECCHI, INCERTI, MAESTRI, SIMONI

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e all'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 25 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante « Disciplina delle forme pensionistiche complementari », non riguarda i dipendenti pubblici. Per questi la legge delega 23 agosto 2004, n. 243, prevedeva che la legislazione delegata in materia doveva essere emanata tenendo conto, oltre che dei principi validi per la generalità dei lavoratori dipendenti da applicare con le necessarie armonizzazioni, anche di criteri particolari in base ai quali occorre fare riferimento:

- 1) alle specificità dei singoli settori;
- 2) all'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro;

3) all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico.

In ragione delle specificità richiamate, per i dipendenti pubblici si rende necessario, per un verso, confermare le norme peculiari con le quali è avvenuta l'estensione della previdenza complementare nei loro confronti e, in particolare, quelle disposizioni relative alla natura figurativa degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto (TFR) destinati alla previdenza complementare e il loro conferimento alla fine del rapporto di lavoro, almeno fino a quando non saranno disponibili risorse in grado di consentire il

trasferimento ai fondi pensione delle quote di TFR con la stessa periodicità prevista per le altre voci di contribuzione. Per un altro verso, si esclude l'applicazione di alcuni istituti come il conferimento tacito e si condiziona la portabilità del contributo datoriale previsto per chi aderisce alle forme pensionistiche collettive e la possibilità di aderire mediante il solo conferimento di TFR. Si tratta, infatti, di istituti poco compatibili con le peculiarità della previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Le altre disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 252 del 2005 (tra le quali quelle in materia di fiscalità, accesso alle prestazioni, parificazione tra le varie forme, libertà di scelta e spostamento tra le varie forme pensionistiche) sono, invece, integralmente estese ai dipendenti pubblici.

La possibilità di conferire il TFR anche a forme pensionistiche individuali diverse dai fondi negoziali rende necessario un coinvolgimento della gestione dipendenti pubblici, istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito dalla soppressione dell'Istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sede di definizione delle procedure di acquisizione e di comunicazione di dati poiché il compito di contabilizzare, rivalutare e trasferire i montanti figurativi delle quote di TFR grava sull'istituto, che dovrebbe interloquire con più di centocinquanta forme pensionistiche complementari. A tale riguardo, la presente proposta di legge prevede modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, di seguito analizzate nel dettaglio.

Articolo 1.

Definisce la procedura per il passaggio dal rendimento medio del paniere di fondi pensione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicem-

bre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, ai rendimenti effettivi dei singoli comparti di investimento istituiti dai fondi pensione dei pubblici dipendenti ai fini della rivalutazione delle quote figurative relative alle quote di TFR conferite al fondo pensione e all'eventuale quota prevista dal comma 56 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2.

In conseguenza della non applicabilità del comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 ai dipendenti pubblici e in conformità alle previsioni statutarie di alcuni fondi pensione del pubblico impiego, che consentono l'adesione di dipendenti del settore privato, indicati tra i settori affini (formazione professionale e scuole private per il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola – ESPERO e sanità privata per il fondo pensione dei dipendenti degli enti locali, delle regioni e della sanità), è stato introdotto il comma 9-bis del medesimo articolo 8 che prevede, in tali casi, una specifica linea di investimento in cui includere il TFR eventualmente conferito a seguito di scelta tacita.

Articolo 3.

L'articolo in esame esclude che l'adesione a una forma pensionistica complementare possa avvenire con il solo conferimento del TFR che, in quanto caratterizzato dalla figuratività, determinerebbe esclusivamente oneri a carico delle gestioni dei fondi pensione e, di conseguenza, sul conto individuale dell'iscritto.

Articolo 4.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, è precisato che l'adesione a forme pensionistiche individuali avviene sempre mediante un contributo a carico del lavoratore e che l'accantonamento di

TFR destinato alla previdenza complementare avviene figurativamente secondo le modalità e le misure determinate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e tenuto conto delle regole procedurali indicate dall'INPS.

Articolo 5.

L'articolo 5 introduce l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il comma 1 del nuovo articolo conferma il gruppo di disposizioni vigenti mediante le quali, con il concorso della contrattazione collettiva, è avvenuta l'estensione ai dipendenti pubblici del TFR e della previdenza complementare. In particolare queste disposizioni prevedono:

1) l'estensione del TFR ai dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 2000 e la permanenza in regime dei trattamenti di fine servizio, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000;

2) la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio di optare per il TFR mediante l'adesione a un fondo pensione complementare;

3) l'attribuzione dell'obbligo di corresponsione del TFR a quegli enti che provvedono anche al pagamento dei trattamenti di fine servizio;

4) l'obbligo di destinazione dell'intero TFR alla previdenza complementare per il personale in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000;

5) la natura figurativa degli accantonamenti al TFR che, contabilizzati e rivalutati dall'INPS in base a un tasso pari alla media dei rendimenti conseguiti da un paniere di fondi individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti alla forma pensionistica complementare alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 prevede l'esclusione delle disposizioni del decreto n. 252 del 2005, relative al conferimento tacito del TFR nonché alla portabilità del contributo datoriale.

L'estensione del conferimento tacito non appare compatibile con la natura virtuale o figurativa degli accantonamenti al TFR. Occorre tenere presente, inoltre, che la gran parte dei dipendenti pubblici è in regime di trattamento di fine servizio e che il conferimento tacito interesserebbe una quota residuale né, d'altro canto, appare ipotizzabile un'applicazione dell'istituto anche a chi è in regime di trattamento di fine servizio prevedendo la trasformazione automatica di questa prestazione in TFR.

Su tutti gli altri aspetti (tra i quali fiscalità, accesso alle prestazioni, parificazione tra le varie forme, libertà di scelta e spostamento tra le varie forme pensionistiche) le disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005 sono integralmente estese ai dipendenti pubblici.

Con il comma 3 per quanto riguarda la facoltà di opzione alla trasformazione in TFR degli attuali trattamenti di fine servizio, viene confermata la scadenza del 31 dicembre 2010, prevista dall'ultimo accordo intercompartimentale per il personale contrattualizzato e, contestualmente all'entrata in vigore della legge, viene data facoltà a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale non contrattualizzato, di aderire alle forme pensionistiche complementari anche con il solo contributo proprio e del datore di lavoro.

Con il comma 4 si conferma la necessità di acquisire un'espressione esplicita di volontà da parte del lavoratore dipendente già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, al fine di consentire il passaggio dal regime del trattamento di fine servizio a quello del TFR.

Il comma 5 prevede il coinvolgimento dell'INPS in sede di definizione delle procedure di acquisizione e di comunicazione di dati anagrafici, retributivi e contributivi.

La portabilità del TFR — che rimane virtuale e quindi contabilizzato dall'INPS — verso una forma pensionistica individuale pone l'esigenza che l'Istituto debba attrezzarsi per interloquire con le oltre centocinquanta forme pensionistiche complementari (comprendenti fondi aperti e piani individuali pensionistici gestiti da compagnie di assicurazione) anche al fine di seguire i lavoratori nei loro spostamenti da una forma all'altra e di sapere a quale fondo conferire il montante figurativo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò potrà avvenire a condizione che si adottino *standard* procedurali definiti dall'Istituto che riducano il più possibile l'impatto organizzativo e che favoriscano la semplicità di regole.

Il comma 6 prevede che, nelle more dell'attuazione del comma 8 dell'articolo 2, della legge n. 335 del 1995, continuano ad applicarsi alcune norme in vigore nelle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, il comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che per i dipendenti degli enti pubblici il cui ordinamento del personale rientri nella disciplina propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta il pagamento del TFR avviene da parte degli enti di appartenenza e non da parte dell'INPS. Contestualmente cessa la contribuzione verso la gestione dei trattamenti di fine servizio dell'INPS. Questo passaggio di competenze può avvenire solo garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In attesa che le norme di attuazione degli statuti di autonomia di queste regioni e province dotate di speciale autonomia regolino il passaggio di competenze indicando anche la copertura finanziaria, vengono confermate alcune norme della legislazione provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attuato, mediante l'istituzione del cosiddetto « TFR provinciale », l'articolo 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995 prima che entrasse in vigore il citato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 20 dicembre 1999 che ha esteso il TFR e la previdenza complementare alla generalità dei dipendenti pubblici. Le citate norme della legislazione provinciale, che vengono confermate, riguardano i dipendenti della gran parte delle amministrazioni locali del Trentino-Alto Adige. Il personale delle restanti amministrazioni pubbliche presenti nel territorio delle due province autonome è ricompreso, invece, nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999.

Con il comma 7 il Governo è delegato a regolamentare l'accesso del personale non contrattualizzato alla previdenza complementare per mezzo di uno o più decreti legislativi. Tali decreti dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo confronto con le rappresentanze e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con questo comma si mira a sanare l'attuale *deficit* procedurale e normativo in ordine alla previdenza complementare relativamente al personale non contrattualizzato, con il confronto con gli organi di rappresentanza dei militari, di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e con le organizzazioni sindacali.

Articolo 6.

Dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 che prevede l'esclusiva e integrale applicazione della normativa previgente ai dipendenti pubblici, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004.

Articolo 7.

Coerentemente con l'esigenza di regolarizzare il conferimento del contributo a carico del datore di lavoro, alla cui copertura si è provveduto con l'articolo 26,

comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La modifica apportata consente il conferimento al fondo pensione del contributo a carico del datore

di lavoro, contestualmente al conferimento del contributo a carico del lavoratore. Un'analoga procedura è attualmente in essere per il comparto della scuola (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 502).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

«4-bis. A seguito dell'avvio della gestione finanziaria mediante affidamento delle risorse a gestori specializzati di cui all'articolo 6, comma 1, decorsi trenta giorni dall'invio alla COVIP delle convenzioni di gestione, i fondi di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono attivare procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ovvero agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e sperimentazione e agli enti per il cui personale non era prevista l'iscrizione al soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ai fini del TFR, dei tassi di rendimento realizzati dai corrispondenti comparti di investimento ai fini della rivalutazione del montante figurativo di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni. I fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche comunicano alle parti istitutive l'avvenuta sottoscrizione delle convenzioni di gestione ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

«9-bis. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari

rivolte ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che accolgono anche dipendenti del settore privato, prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e dell'Unione europea, al tasso di rivalutazione del TFR ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

« *10-bis.* Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adesione a una forma pensionistica complementare non può avvenire mediante il solo conferimento del TFR e la contribuzione alle forme pensionistiche collettive avviene esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo e dal comma 3 del presente articolo, ferma restando la possibilità per il lavoratore di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico anche in misura superiore ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adesione alle forme di cui al comma 1 del presente articolo avviene mediante destinazione di una quota dei propri redditi ed,

eventualmente, delle quote di accantonamento di TFR secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, e dal comma 3 dell'articolo 22-bis del presente decreto legislativo ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

« ART. 22-bis. — (*Norme particolari per i dipendenti pubblici.* — 1. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, per quanto non espressamente modificato dal presente decreto legislativo, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) articolo 26, commi 18, 19 e 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000;

e) articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2008.

2. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

non trovano applicazione le seguenti disposizioni del presente decreto legislativo:

- a) articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10;
- b) articolo 9;
- c) articolo 23, comma 8.

3. La facoltà di opzione per la trasformazione delle indennità di fine servizio in TFR, istituita dall'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, può essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, destinatari delle indennità di fine servizio, comunque denominate, possono aderire alle forme pensionistiche complementari con il solo contributo proprio e con quello a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai contratti o dagli accordi collettivi, fatta salva la possibilità per il lavoratore di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico in misura superiore.

4. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, avviene mediante sottoscrizione di un'apposita sezione del modulo di adesione al fondo pensione. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede a modificare il citato articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, a carico dell'INPS in materia di previdenza complementare, le forme pensionistiche complementari alle quali aderiscono

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono procedure di acquisizione e di trasmissione dei dati anagrafici, retributivi e contributivi tenuto conto delle istruzioni operative fornite in materia dallo stesso Istituto.

6. Nelle more dell'attuazione del comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione l'articolo 20-*bis* della legge della provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, l'articolo 9 della legge della provincia autonoma di Trento 3 febbraio 1997, n. 2, e successive modificazioni, l'articolo 5, comma 3, della legge della provincia autonoma di Trento 31 gennaio 2000, n. 1, e l'articolo 22 della legge della provincia autonoma di Bolzano 3 maggio 1999, n. 1, che hanno dato attuazione all'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, con riferimento al personale dipendente dalle province autonome nonché dagli enti pubblici da esse dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata delle stesse province autonome.

7. Il Governo, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi diretti a sostenere e a favorire lo sviluppo della previdenza complementare per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale delle Forze armate e della Polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori e i ricercatori universitari e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non previste dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I decreti

legislativi devono essere conformi, per quanto compatibili, ai criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati ai sensi del presente comma dal Consiglio dei ministri, previo confronto con gli organi di rappresentanza dei militari e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del personale a livello nazionale e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni ».

ART. 6.

1. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è abrogato.

ART. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 2013 le quote del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare di cui al comma 1 già iscritte nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione delle singole amministrazioni con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni. La quota del contributo del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare con le modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota a carico del lavoratore ».

